



**DALLA TERRA UN FUTURO VERDE**

La Fondazione Minoprio

Fondazione Minoprio

## **CONVENZIONE DI TIROCINIO N° 929**

(AI SENSI DELLA DGR N. 825 DEL 25.10.13 E DEL DDUO N° 10031 DEL 5.11.13)

### **TRA**

**FONDAZIONE MINOPRIO** – di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in **Viale Raimondi n° 54 22070 Vertemate con Minoprio (COMO)**, codice fiscale/P. IVA 01235680137 rappresentato/a dalla Dott.ssa **Anna Zottola** nata a **Como (CO)** il 26/03/1960 C.F. ZTT NNA 60C66 C933H;

### **E**

**COMUNE di CASTELLANZA** – di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in **Viale Rimembranze 4 21053 Castellanza (VA)** codice fiscale/partita IVA 00252280128 rappresentato/a da Dott.ssa **Roberta Ramella Pezza** nata a **Pinerolo (TO)** il 24/02/1966

### **PREMESSO CHE:**

- la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n°825 del 25/10/2013 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini, nel cui ambito rientrano tirocini formativi e di orientamento ovvero di inserimento o reinserimento lavorativo, non costituenti rapporti di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale:
  - promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Il promotore";
  - a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate nei paragrafi "Tirocini curriculari" e "Tirocini extracurriculari";
  - svolti presso datori di lavoro pubblici o privati, con sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lombardia, nel rispetto dei limiti quantitativi indicati al paragrafo "L'ospitante";
  - svolti nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - attuati:
    - per i tirocini extracurriculari, sulla base di quanto previsto negli indirizzi regionali;
    - per i tirocini curriculari, sulla base delle previsioni dei piani di studio e dell'offerta formativa;
    - per i tirocini riferiti a percorsi abilitanti o regolamentati, sulla base delle disposizioni delle specifiche normative.
- gli atti di programmazione strategica regionale ed il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X legislatura di cui alla D.C.R. n° X/78 del 9 luglio 2013 ed il Piano di Azione Regionale 2011/2015 per la programmazione della politica integrata di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo - approvato con D.C.R. n° IX/365 del 7 febbraio 2012 - individuano tra gli obiettivi prioritari dell'azione di Governo Regionale
  - l'incentivazione di esperienze di mobilità e di incontro interculturale dei giovani in ambito europeo ed internazionale

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**



## **ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DEL TIROCINIO**

1. COMUNE di CASTELLANZA, su proposta di *Fondazione Minoprio*, si impegna ad accogliere presso la sede operativa in Viale Rimembranze 4 21053 Castellanza (VA), soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti", per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.
3. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante, come meglio specificato al successivo art.8.

## **ARTICOLO 2 PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE**

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

## **ARTICOLO 3 LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO**

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.
3. il tutor aziendale è designato dall'azienda come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.
4. in relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor



aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

#### **ARTICOLO 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE**

1. come stabilito dagli indirizzi regionali le parti concordano che il tirocinante:
  - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
  - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
  - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.
  
2. Le parti concordano altresì che:
  - a) Al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente (indicare l'opzione od entrambe):
    - la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del tirocinio;
    - la certificazione delle competenze acquisite nel rispetto della normativa regionale di riferimento, anche ai fini della definizione del proprio profilo formativo e professionale di ingresso e reingresso in percorsi formali di istruzione e istruzione e formazione professionale, in coerenza con il progetto formativo realizzato.
  - b) *indicare l'opzione:*
    - potrebbe essere prevista a favore del tirocinante un'indennità/ rimborso di partecipazione nella misura e con le modalità indicate nel Progetto Formativo Individuale, di cui si fa carico [indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si fa carico del costo];
    - non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

#### **ARTICOLO 5 GARANZIE ASSICURATIVE**

1. Ogni tirocinante è assicurato:
  - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore.
  - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore.
  
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

#### **ARTICOLO 6 MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto



legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

- a) l'ente promotore è responsabile o dell'erogazione diretta e/o della sorveglianza sull'erogazione da parte del soggetto ospitante della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011, nel rispetto di quanto previsto dal progetto formativo
- b) gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.lgs 81/08 sono a carico del soggetto ospitante.
- c) il soggetto promotore effettua la sorveglianza sanitaria come da piano sanitario annuale della Fondazione Minoprio (per i tirocini curriculari dove previsto).

#### ARTICOLO 7

#### COMUNICAZIONI E CONTROLLI PER I TIROCINI EXTRACURRICULARI

1. Il soggetto promotore si fa carico di comunicare a Regione Lombardia la convenzione e ogni Progetto formativo individuale ad essa collegato, secondo le modalità definite con apposito atto dirigenziale;
2. Le parti si impegnano a trasmettere a Regione Lombardia documentazioni e informazioni necessarie al monitoraggio ed al controllo dei tirocini;
3. Le parti concordano che (indicare l'opzione):
  - Il soggetto ospitante si fa carico delle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione di ogni tirocinio, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalle vigenti normative.
  - Il soggetto ospitante delega al soggetto promotore l'espletamento dei compiti relativi alle comunicazioni obbligatorie di avvio (ove necessario), proroga e cessazione di ogni tirocinio, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalle vigenti normative.

#### ARTICOLO 8

#### DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. Indicare l'opzione:
  - Convenzione individuale** - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di conclusione del tirocinio (indicato nel progetto formativo individuale), comprese le eventuali sospensioni e proroghe ed è finalizzato ad un singolo tirocinio
  - Convenzione collettiva** - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione **14/03/2016 al 13/03/2018** e comunque non oltre 24 mesi, ed è finalizzata ad una pluralità di tirocini attivati nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
2. Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
  - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
  - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
  - c) *le parti possono indicare ulteriori fattispecie.*
3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai



3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e avrà effetto entro due giorni dalla data di ricevimento della stessa.

*Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 8/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.*

Vertemate con Minoprio, «del» 14/03/2016

*Timbro e firma del Soggetto Promotore*

*Timbro e firma del Soggetto Ospitante*  
Comune di Castellanza  
(Dott.ssa Roberta Ramella Pezza)



**PER PRESA VISIONE DELLA CONVENZIONE N. «N»**

<b>Nominativo tirocinante</b>	<b>Dal</b>	<b>Al</b>	<b>Firma tirocinante</b>

<b>Nominativo tirocinante</b>	<b>Dal</b>	<b>Al</b>	<b>Firma tirocinante</b>

<b>Nominativo tirocinante</b>	<b>Dal</b>	<b>Al</b>	<b>Firma tirocinante</b>

<b>Nominativo tirocinante</b>	<b>Dal</b>	<b>Al</b>	<b>Firma tirocinante</b>

<b>Nominativo tirocinante</b>	<b>Dal</b>	<b>Al</b>	<b>Firma tirocinante</b>

<b>Nominativo tirocinante</b>	<b>Dal</b>	<b>Al</b>	<b>Firma tirocinante</b>

<b>Nominativo tirocinante</b>	<b>Dal</b>	<b>Al</b>	<b>Firma tirocinante</b>

<b>Nominativo tirocinante</b>	<b>Dal</b>	<b>Al</b>	<b>Firma tirocinante</b>

<b>Nominativo tirocinante</b>	<b>Dal</b>	<b>Al</b>	<b>Firma tirocinante</b>

<b>Nominativo tirocinante</b>	<b>Dal</b>	<b>Al</b>	<b>Firma tirocinante</b>